



STATUTO ASSOCIAZIONE

"Associazione Ambiente - ODV"

Art.01 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita in Trecate (NO) alla Via Massimo D'Azeglio 33 l'associazione di volontariato "Associazione Ambiente - ODV".

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative e/o secondarie, sia sul territorio nazionale sia all'estero, previa delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.02 CARATTERISTICHE ASSOCIAZIONE

L'Associazione è volontaria, senza scopo di lucro, senza finalità commerciali, industriali, sindacali, politiche.

Art.03 SCOPI ED ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità di tutela ambientale, al fine di realizzare tali finalità sociali, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività principali ai sensi dell'art. 5 Codice del Terzo Settore:

- 1) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo
- 2) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore l'associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività secondarie ritenute strumentali per il perseguimento delle attività principali.

- 1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

È fatto espresso divieto all'Associazione ed ai propri aderenti di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Atto privato Registro N° 14 LUG. 2022

N° 1486 Serie 3

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

*firma su delega della Direzione Provinciale
Sabrina Beltramo
FRANCO GARDALLO *

Art. 04 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione.

La quota associativa ordinaria a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Questa è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Nella quota associativa è compresa, ai sensi dell'art. 18 Codice Terzo Settore, la copertura assicurativa contro infortuni e malattia legati allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché la responsabilità civile verso terzi.

In caso di scioglimento del rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente;
- di accedere alle cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione e di frequentare i locali e gli spazi della medesima;
- di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa, nell'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività precedentemente concordate. Ciascuno coopera alle attività dell'Associazione secondo le proprie capacità ed attitudini, ma sempre nel massimo rispetto dell'Organizzazione e delle sue finalità sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e conforme alle finalità dell'Organizzazione;

Le prestazioni fornite dai soci sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 05 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di Socio può venire meno per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza:

- a) per dimissioni (recesso) comunicate con raccomandata A/R o PEC indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà efficacia immediata;
- b) per decadenza: disposta quando siano trascorsi venti giorni dal sollecito avente ad oggetto il mancato pagamento della quota associativa, rimasto senza alcun esito;
- c) per esclusione disposta:
 - per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione all'Associazione;
 - per accertati motivi di incompatibilità;
 - per comportamenti dell'associato contrastanti con le finalità associative;
 - per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle delibere assembleari e degli altri organismi sociali;
 - per danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione ed in tutti quei casi in cui l'Associato svolge attività in contrasto con gli interessi, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione;

I provvedimenti di esclusione e di decadenza, con l'enucleazione specifica dei motivi, sono adottati dal Consiglio Direttivo e dovranno essere comunicati con raccomandata A/R o tramite indirizzo di posta elettronica alla residenza o al diverso recapito indicato dal socio nella richiesta di adesione all'Associazione. Il socio, entro gg. 30 dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, periodicamente, procede alla revisione dell'elenco e dello schedario dei Soci.





Art.06 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e conferite a titolo gratuito. Esse hanno durata di dieci anni e possono essere riconfermate.

Art.7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo sovrano e deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti, e sono conservate a cura del Presidente e del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria:

- a) per decisione del Presidente, qualora ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un decimo dei Soci nel loro insieme, o dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, ridotto a sette nei casi di urgenza, mediante lettera, anche raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax indirizzata ai Soci a cura del Presidente e potrà esserne data pubblicità mediante affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, il relativo ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art.8 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tranne il caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritti al voto e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei Soci aventi diritti al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina, per quella sola Assemblea, un Presidente tra i presenti.

I Verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima di metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Le modifiche statutarie richiedono inderogabilmente la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione del patrimonio dell'organizzazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto di voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, sono ammesse non più di due deleghe scritte per ciascun socio.

Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale predisposto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che viene conservato nella sede dell'Associazione e ciascun associato ha diritto di consultarlo e di estrarne copia.

Art. 9 FUNZIONI E COMPETENZE

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- discutere e approvare la relazione annuale del Presidente e del Consiglio Direttivo in merito agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione;
- discutere e deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'anno precedente chiuso al 31 dicembre di ogni anno, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- deliberare gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- ratificare, nell'eventualità, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti di scioglimento del rapporto associativo adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;

IN SEDE STRAORDINARIA

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare sull'approvazione e sulla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione;
- Nessuna questione potrà essere discussa dall'Assemblea se non sarà iscritta all'ordine del giorno.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, al momento del suo insediamento, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario che potrà avere anche funzioni di tesoriere ed il Tesoriere in caso il ruolo non sia assegnato al Segretario.

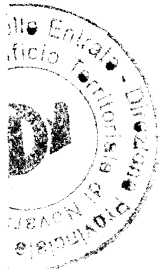
La ingiustificata assenza a tre convocazioni consecutive darà luogo alla automatica decadenza da Consigliere nonché da altre eventuali cariche ricoperte.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del periodo decennale, devono essere convalidate dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.





Art.06 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e conferite a titolo gratuito.
Esse hanno durata di dieci anni e possono essere riconfermate.

Art.7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo sovrano e deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti, e sono conservate a cura del Presidente e del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria:

- a) per decisione del Presidente, qualora ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un decimo dei Soci nel loro insieme, o dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, ridotto a sette nei casi di urgenza, mediante lettera, anche raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax indirizzata ai Soci a cura del Presidente e potrà esserne data pubblicità mediante affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, il relativo ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art.8 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tranne il caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritti al voto e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei Soci aventi diritti al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina, per quella sola Assemblea, un Presidente tra i presenti.

I Verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima di metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente possibilmente ogni tre mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno o quando lo richiedano per iscritto al Presidente almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto almeno sette giorni prima, ridotti a cinque in caso di urgenza, attraverso lettera prioritaria, telegramma, fax, e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età e decide a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe tra i consiglieri per la loro partecipazione e votazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con processo verbale dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni del Segretario, in caso di sua assenza, saranno svolte da un Consigliere designato dai presenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

Art. 11 FUNZIONI E COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) predisporre entro il 30 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea ed il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- b) approvare la relazione annuale del Presidente;
- c) fissare le misure, i termini e le modalità relativamente alle quote sociali di iscrizione, alle quote sociali annuali ordinarie e straordinarie, ai contributi associativi nonché le penalità per i ritardati versamenti;
- d) dare parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti;
- f) deliberare sull'accettazione delle nuove domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- g) deliberare in merito allo scioglimento del rapporto associativo;
- h) stipulare accordi tra l'Associazione e altre associazioni e/o persone fisiche e giuridiche funzionali alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che sono conservate presso la sede dell'Associazione;
- i) stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- k) ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- l) assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Il Consiglio Direttivo avrà altresì la facoltà di compilare ed emettere un Regolamento per disciplinare e organizzare l'attività ed il funzionamento dell'Associazione, ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. L'osservanza dei regolamenti è obbligatoria per tutti i Soci.



Art 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea dei Soci e Presidente dell'Associazione, rappresenta a tutti gli effetti l'organizzazione.

Il Presidente dirige l'Associazione e l'amministrazione di essa. La rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; egli opera per garantire un efficace coordinamento ed armonia all'interno dell'Associazione fra tutti i soci e gli organismi sociali;

In particolare, spetta al Presidente:

- a) tutelare sul mantenimento degli scopi dell'associazione e sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
 - b) presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e sovrintendere in particolare all'attuazione delle loro deliberazioni;
 - c) redigere la relazione annuale che sottoporà all'Assemblea per l'approvazione;
 - d) firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonché la corrispondenza ed ogni altra documentazione;
 - e) predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci
 - f) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - g) eseguire incassi ed accettazione di lasciti e donazioni da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Soggetti Privati rilasciando liberatorie e quietanze;
 - h) in caso di necessità ed urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile;
 - i) almeno quattro mesi prima della scadenza del proprio mandato, convocare l'Assemblea per il rinnovo degli organismi sociali. Ove il Presidente non provveda, l'Assemblea dovrà essere convocata da almeno la metà degli associati;
- Il Presidente può delegare oltre che al Vicepresidente ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con procura generale o speciale.



Art 13 IL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza, impedimento o di cessazione dell'incarico, in questo caso fino alla nuova nomina, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni statutarie.

Egli affianca, inoltre, il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 14 IL SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

È responsabile insieme al Presidente della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della Legge UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

Il Segretario può ricoprire anche il ruolo di Tesoriere.

Art 15 IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario.

Art 16 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno un mandato di dieci anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.

Le cariche sono conferite a titolo gratuito.

Art 17 ATTIVITA' SECONDARIE

L'Associazione potrà esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro esercitare le attività economiche marginali di cui all'art. 6 Codice Terzo Settore

Art 18 ASSICURAZIONI

I soci dell'Associazione che svolgono attività di volontariato e che risultano in regola con il pagamento della quota associativa sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi durante le attività dell'associazione ai sensi dell'art. 18 Codice Terzo Settore.

Art. 19 PATRIMONIO

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- b) quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- c) contributi di privati, di persone giuridiche, dello Stato, di Enti territoriali, di Organismi Internazionali finalizzati al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) premi, sussidi e rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) bonifici da aziende pubbliche o private finalizzate al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- g) le eccedenze degli esercizi annuali;
- h) proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- i) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, in conformità della legge;

Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

I proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o del Segretario od altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.



Art. 20 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deposita annualmente, presso la sede dell'Associazione, entro il giorno trenta del mese di marzo la relazione dell'attività espletata, nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso, in modo che ciascun Socio possa prenderne visione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costituito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia.

Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relativa al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

Entro la fine del mese di aprile deve essere convocata l'assemblea ordinaria dei soci per approvare i bilanci e la relazione del Presidente che deve contenere informazioni sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 21 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 Codice Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme in materia di volontariato, le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice civile, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

